

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. . Durata del lavoro e del riposo

1. Durata del lavoro

Art. 10 Lavoro diurno e serale

LL

Art. 10

Articolo 10

Lavoro diurno e serale

¹ Il lavoro svolto tra le 06.00 e le 20.00 è considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20.00 e 23.00 lavoro serale. Il lavoro diurno e il lavoro serale non richiedono alcuna autorizzazione. Dopo aver sentito la rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, i lavoratori interessati, il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale.

² Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, inizio e fine del lavoro diurno e serale dell'azienda possono essere fissati diversamente tra le 05.00 e le 24.00. Anche in questo caso il lavoro diurno e serale dell'azienda deve rimanere compreso in uno spazio di 17 ore.

³ Il lavoro diurno e serale del singolo lavoratore deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.

Premessa

Il giorno di lavoro è suddiviso in tre fasi: lavoro diurno, lavoro serale e lavoro notturno (v. art. 16). Non si fa alcuna distinzione tra semestre invernale e semestre estivo. Ai lavoratori o alla loro rappresentanza in seno all'azienda spetta il diritto di partecipazione in materia di lavoro serale e di possibilità di spostare l'inizio e la fine del lavoro diurno.

Capoverso 1

Il lavoro diurno si situa fra le ore 06.00 e le ore 20.00. Per il periodo che intercorre tra le 20.00 e le 23.00 si parla di lavoro serale. Esso può essere introdotto da un'azienda dopo aver sentito i lavoratori interessati o la loro rappresentanza in seno all'azienda. Per rappresentanza dei lavoratori si intende di regola la commissione aziendale. La consultazione dei lavoratori o della loro rappresentanza deve essere effettuata conformemente alle disposizioni in materia di partecipazione (art. 48 LL). Il risultato della consultazione e la decisione del datore di lavoro devono essere messi per scritto.

Il lavoro serale può essere introdotto anche contro la volontà degli interessati poiché, a tale proposito, i lavoratori non dispongono del diritto di veto.

Il lavoro diurno e il lavoro serale possono essere svolti senza autorizzazione, per cui la durata del lavoro diurno nell'azienda è aumentata di tre ore.

Capoverso 2

Lo spostamento dei limiti del lavoro diurno e serale può situarsi all'interno dell'intervallo tra le ore 05.00 e le 24.00 in funzione dei bisogni individuali dell'impresa. La durata cumulata del lavoro diurno e serale non può tuttavia essere estesa oltre le 17 ore.

In questo campo i lavoratori dispongono di un reale diritto di partecipazione. In effetti, se essi non sono d'accordo con un tale spostamento, questo non può essere ordinato unilateralmente dal datore di lavoro. Il consenso dei lavoratori deve essere domandato, in linea di principio, nella fase di introduzione del disciplinamento derogatorio. Per i lavoratori che solo successivamente entrano a far parte dell'impresa si suppone che essi abbiano dato il relativo consenso, tacitamente o espressamente, adottando tale sistema di orario di lavoro. Per quanto concerne la procedura di consultazione e la documentazione fa stato quanto esposto nel capoverso 1.

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. . Durata del lavoro e del riposo

1. Durata del lavoro

Art. 10 Lavoro diurno e serale

Capoverso 3

Il singolo lavoratore può essere occupato al massimo per un periodo di 14 ore, incluse le pause, lo straordinario e il lavoro compensativo (art. 11 LL) nell'ambito del lavoro aziendale diurno e serale di 17 ore. Sono fatti salvi, tuttavia, l'impiego nel quadro di situazioni eccezionali secondo l'articolo 26 dell'ordinanza 1 e il lavoro straordinario in caso di necessità giusta l'articolo 12 capoverso 2 della LL. Per contro, la durata massima del lavoro per i lavoratori che vengono impiegati in sistemi di lavoro a squadre è soggetta a talune restrizioni (v. art. 34, 38 e 39 OLL 1). Anche il lavoro notturno è soggetto a regolamentazioni speciali (v. art. 16 segg. LL).




Illustrazione 010-1: Periodo del lavoro diurno e serale della durata di 17 ore nel caso normale nonché spostato verso la mattina o verso la sera entro i limiti massimi